

Estratto dalla Legge sul Turismo (LTur)
del 25 giugno 2014

TITOLO I
Disposizioni generali

Scopo

Art. 1 1 La legge ha lo scopo di organizzare, promuovere e sostenere il turismo nel Cantone e soddisfare al meglio i bisogni del turista.

2 Essa mira in particolare ad aumentare la capacità concorrenziale del Ticino tramite strutture professionali e specializzate sia nello sviluppo di prodotti e servizi competitivi sia nella loro promozione.

3 Lo Stato e le organizzazioni competenti si coordinano nell'applicazione della legge per promuovere il turismo, valorizzando le peculiarità regionali e fornendo agli ospiti e alla popolazione la necessaria informazione, assistenza e offerta turistica.

TITOLO II
Capitolo secondo
Compiti e competenze

Organizzazioni turistiche regionali (OTR)

Art. 14 1 Le OTR si occupano dell'animazione, dell'assistenza e dell'informazione al turista, provvedono alla commercializzazione e alla promozione turistica per la propria regione, sviluppano e coordinano i prodotti turistici e ne curano il marketing.

2 Le OTR hanno in particolare i seguenti compiti:

- a) coordinare la politica turistica della propria regione con le altre politiche settoriali regionali e cantonali;
- b) elaborare un piano strategico e finanziario quadriennale del turismo per la propria regione, aggiornandolo annualmente;
- c) identificare e istituire centri di competenza per i campi d'attività strategici e l'elaborazione dei relativi prodotti turistici;
- d) stimolare lo sviluppo e il miglioramento di infrastrutture e servizi d'interesse turistico nel loro comprensorio;
- e) gestire i marchi turistici locali e regionali;
- f) elaborare e produrre l'informazione cartacea ed elettronica a fini commerciali e promozionali;
- g) gestire gli uffici e gli sportelli d'informazione;
- h) raccogliere e gestire le informazioni sull'offerta turistica nel proprio comprensorio;
- i) curare la rete dei sentieri escursionistici come previsto dalla legge sui percorsi pedonali ed i sentieri escursionistici del 9 febbraio 1994 (LCPS);
- j) fissare l'aliquota per gli importi annuali fissi secondo l'offerta turistica esistente nel comprensorio di cui all'art. 21 cpv. 5 e la percentuale per il calcolo dei contributi comunali di cui all'art. 24 cpv. 4;
- k) fatturare, incassare e amministrare la tassa di soggiorno, la tassa di promozione sull'alloggio e il contributo comunale;
- l) assicurare il riversamento all'ATT del 20% della tassa di promozione;
- m) garantire il coordinamento con le altre OTR.

3 Le OTR possono delegare specifici compiti loro attribuiti all'ATT o ad altre organizzazioni turistiche e sostenere iniziative turistiche anche al di fuori del loro comprensorio.

4 Le OTR collaborano e curano i rapporti con gli enti regionali di sviluppo, i Comuni, le associazioni di categoria, i Patriziati e altri attori del settore turistico, come pure - in quanto opportuno - con altre organizzazioni, del settore turistico e di altri ambiti, esterne al territorio del proprio comprensorio, anche a livello transfrontaliero.

Capitolo quarto
Tasse per il turismo

Notifica dei pernottamenti

Art. 20 1 I datori di alloggio sono tenuti a notificare, di regola in formato elettronico, il conteggio di tutti i pernottamenti, segnalando in modo esplicito i pernottamenti non assoggettati alla tassa di soggiorno.

2 Le modalità di trasmissione dei dati così come le eccezioni alla notifica in formato elettronico sono stabilite dal regolamento.

3 I datori di alloggio sono tenuti a permettere alle persone designate dalle OTR di procedere con eventuali controlli riguardanti la registrazione dei pernottamenti e dei posti letto.

Tassa di soggiorno

Art. 21 1 La tassa di soggiorno è destinata esclusivamente al finanziamento delle infrastrutture turistiche, dell'assistenza al turista, dell'informazione e dell'animazione.

2 L'importo della tassa di soggiorno, differenziato in funzione delle categorie di alloggio, è di 0.50 franchi al minimo e di 4.50 franchi al massimo per pernottamento.

3 Sono soggette al pagamento della tassa di soggiorno tutte le persone che pernottano quali ospiti in uno stabilimento d'alloggio in un comune che non è quello del domicilio ai sensi del Codice civile svizzero.

4 Quali stabilimenti d'alloggio s'intendono alberghi, pensioni, ostelli della gioventù, ristoranti con alloggio, campeggi, alloggi collettivi, capanne, camere, appartamenti e case date in locazione ad uso turistico, camper e altri stabilimenti analoghi, purché essi siano adatti all'alloggio ripetuto di ospiti.

5 I datori di alloggio e i proprietari di camere, appartamenti e case date in locazione ad uso turistico sono responsabili dell'incasso della tassa di soggiorno e del suo riversamento alle OTR, salvo laddove l'ATT sia stata delegata di tale compito (art. 15 cpv. 2 lett. I).

6 Proprietari di appartamenti o case di vacanza, così come i membri delle loro famiglie, pagano una tassa di soggiorno nella forma di un importo annuale fisso. Questo importo è compreso tra 15 franchi e 100 franchi per posto letto, a seconda dell'accessibilità e dell'offerta turistica esistente dove è ubicata la residenza. Agli appartamenti e alle case di vacanza che distano più di 15 minuti a piedi dall'ultima strada carrozzabile si applica l'aliquota minima di fr. 15.- per posto letto.¹

7 Sono pure tenuti al pagamento dell'importo annuale fisso gli ospiti nei campeggi o che hanno in usufrutto o che affittano camere, appartamenti e case date in locazione ad uso turistico, per un periodo pari o superiore a 3 mesi.

Numero identificativo

Art. 21a 1 Ogni datore di alloggio, così come definito nell'art. 21 cpv. 4, per poter esercitare la propria attività, deve annunciarsi e ottenere un numero identificativo per il tramite dell'apposita piattaforma online dell'ATT. Ai datori di alloggio che sottostanno alla Lear e che al momento dell'introduzione della presente legge sono già correttamente iscritti all'interno della banca dati SEPU viene assegnato automaticamente il numero identificativo.

2 Agli alloggi che non sottostanno alla Lear viene rilasciato il numero identificativo immediatamente al termine dell'invio e della compilazione del formulario digitale creato dall'ATT, a condizione che i datori di questi alloggi inseriscano in modo completo i dati richiesti relativi alla struttura ricettiva.

3 I comuni, per il tramite della piattaforma online dell'ATT, sono tenuti a confermare, entro 6 mesi dalla data di rilascio del numero identificativo, l'idoneità delle strutture ricettive da locare a uso turistico sul loro territorio, che non sottostanno alla Lear. In casi particolari può essere concessa una deroga relativa alla tempistica di conferma.

4 I datori di alloggio che pubblicano la loro struttura devono fornire e pubblicare il loro numero identificativo all'interno dell'annuncio. Nessun annuncio online e offline può essere pubblicato senza numero identificativo. In caso di abuso è applicabile l'art. 36.

5 I datori di alloggio ritenuti non idonei ai sensi dell'art. 21a cpv. 3 o che non si sono registrati definitivamente, non possono in nessun modo locare turisticamente la loro struttura, sia per il tramite di piattaforme online che per il tramite di altri canali. Le OTR devono segnalare i casi di contravvenzione.

Esenzioni

Art. 22 1 Sono esenti dal pagamento della tassa di soggiorno:

- a) gli ospiti di età inferiore ai 14 anni, esclusi i soggetti tassati a forfait;
- b) gli allievi e gli studenti che frequentano istituti scolastici riconosciuti dallo Stato ai sensi della legislazione scolastica e professionale e della legge sull'Università della Svizzera italiana, sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli Istituti di ricerca del 3 ottobre 1995;
- c) gli ospiti di stabilimenti ospedalieri e assistenziali riconosciuti dallo Stato ai sensi della legislazione sociale e sanitaria;
- d) i membri dell'esercito, della protezione civile o di altri organismi simili quando sono in servizio comandato.

2 Le OTR, sentita l'ATT, possono inoltre accordare l'esenzione in casi eccezionali.

¹ Cpv. modificato dalla L. 30.5.2022; in vigore dal 1.1.2023

Tassa di promozione

Art. 23 1 La tassa di promozione è destinata al finanziamento delle attività di promozione del prodotto turistico.

2 Sono soggetti al pagamento della tassa tutti i datori di alloggio e gli esercizi pubblici senza alloggio.

3 L'importo della tassa, differenziato in funzione delle categorie di alloggio, è di fr. 0.20 al minimo e di fr. 2.– al massimo per pernottamento assoggettato alla tassa di soggiorno.

4 L'importo della tassa per gli esercizi di cui all'art. 6 cpv. 1 lett. b e c della legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 1° giugno 2010 è compreso tra fr. 0.50 e fr. 1.50 per ogni singolo posto a sedere in base al numero stabilito dal Municipio.

Tassazione d'ufficio

Art. 25 1 Le OTR possono tassare d'ufficio chi, nonostante diffida, non adempie ai propri obblighi.

2 La tassazione d'ufficio si basa sugli elementi conosciuti e sul confronto con situazioni analoghe.

TITOLO IV

Capitolo primo

Disposizioni penali, esecutive e rimedi di diritto

Contravvenzioni

Art. 36 Le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge sono punibili con una multa fino a fr. 10'000.–, giusta la legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010.

Esecuzione forzata

Art. 37 La decisione di tassazione cresciuta in giudicato costituisce titolo di rigetto definitivo dell'opposizione ai sensi dell'art. 80 della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento dell'11 aprile 1889.

Rimedi di diritto

Art. 38 1 Contro le decisioni di tassazione è dato reclamo entro 30 giorni all'organo che ha emanato la decisione. La procedura di reclamo è gratuita.

2 Contro le decisioni di tassazione su reclamo e le altre decisioni di diritto amministrativo è dato ricorso entro 30 giorni al Tribunale cantonale amministrativo.

3 Le controversie riguardanti i rapporti di lavoro sottostanno alla giurisdizione civile.

Abrogazione

Art. 41 La legge sul turismo del 30 novembre 1998 è abrogata.

Entrata in vigore

Art. 43 1 Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge, con il suo allegato, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

2 Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.

Disposizione transitoria della modifica del 15 marzo 2021 dell'art. 21a

I datori di alloggio non assoggettati alla Lear che, al momento dell'entrata in vigore della modifica già locano turisticamente le loro strutture ricettive, hanno un anno di tempo per ottenere il numero identificativo.

Pubblicata nel BU **2014**, 431.

Questo è un estratto della Legge sul turismo emessa dal Consiglio di Stato ed è quindi incompleto. In caso di controversie fa stato unicamente il testo di legge pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. L'originale della Legge può essere richiesto ai servizi di cancelleria cantonale oppure può essere scaricato dal sito internet.

**Decreto esecutivo
sulle tasse turistiche**
(del 14 settembre 2016)
IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visti gli art. 13 lett. g e h, 18 cpv. 2, 21 cpv. 4, 23 cpv. 3 e 4, 24 cpv. 3 della legge sul turismo del 25 giugno 2014 (LTur),

decreta:

Art. 11 Le aliquote per pernottamento applicabili per il calcolo della tassa di soggiorno di cui all'art. 21 cpv. 2 LTur sono le seguenti:2

- a) fr. 4.50 negli esercizi alberghieri o alloggi turistici simili, classificati con quattro o cinque stelle o con una qualità dell'offerta equivalente;3
- b) fr. 3.40 negli esercizi alberghieri o alloggi turistici simili, classificati da una a tre stelle o non classificati;4
- c) fr. 2.00 nelle camere, appartamenti e residenze di vacanza o alloggi turistici simili;
- d) fr. 2.30 nei campeggi, «motorhomes» o alloggi turistici simili;5
- e) fr. 2.30 negli ostelli della gioventù o alloggi turistici simili;6
- f) fr. 0.50 nelle capanne, alloggi collettivi o alloggi turistici simili;
- g) fr. 2.00 per gli stabilimenti d'alloggio offerti mediante portali online a incasso diretto.7

Art. 2 Le aliquote per pernottamento applicabili per il calcolo della tassa di promozione di cui all'art. 23 cpv. 3 LTur sono le seguenti:

- a) fr. 1.70 negli esercizi alberghieri o alloggi turistici simili, classificati con quattro o cinque stelle o con una qualità dell'offerta equivalente;
- b) fr. 1.25 negli esercizi alberghieri o alloggi turistici simili, classificati da una a tre stelle o non classificati;
- c) fr. 1.25 nelle camere, appartamenti e residenze di vacanza o alloggi turistici simili;
- d) fr. 0.95 nei campeggi, «motorhomes» o alloggi turistici simili;
- e) fr. 0.20 negli ostelli della gioventù o alloggi turistici simili;
- f) fr. 0.20 nelle capanne, alloggi collettivi o alloggi turistici simili.

Art. 3 L'aliquota applicabile per il calcolo della tassa di promozione negli esercizi di cui all'art. 23 cpv. 4 LTur ammonta a fr. 1.50 per posto a sedere.

Art. 4 Le aliquote applicabili per il calcolo del contributo comunale, di cui all'art. 24 cpv. 3 LTur, sono le seguenti:

- a) fr. 0.15 negli esercizi alberghieri o alloggi turistici simili, classificati con quattro o cinque stelle o con una qualità dell'offerta equivalente;
- b) fr. 0.15 negli esercizi alberghieri o alloggi turistici simili, classificati da una a tre stelle o non classificati;
- c) fr. 0.15 nelle camere, appartamenti e residenze di vacanza o alloggi turistici simili;
- d) fr. 0.075 nei campeggi, «motorhomes» o alloggi turistici simili;
- e) fr. 0.075 negli ostelli della gioventù o alloggi turistici simili;
- f) fr. 0.075 nelle capanne, rifugi, alloggi collettivi o alloggi turistici simili.

Art. 58 La percentuale di prelevamento della tassa di soggiorno a favore del fondo di funzionamento di cui all'art. 18 cpv. 2 LTur è pari allo 0.5%.

Art. 6 Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° gennaio 2017.

2Esso abroga il decreto esecutivo sulle tasse turistiche del 17 dicembre 2014.